



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE | Presidente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI | Componente |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI | Relatore |
| - 1° Ref. Laura D'AMBROSIO | Componente |
| - 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012 il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 10 novembre 2011 prot. n. 18556/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Portoferraio, in cui chiede se sia corretto fare riferimento per la determinazione delle indennità spettanti ai membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate in maniera totalitaria da enti pubblici all'art. 61 della L. 133/2008 ed all'art. 6, comma 6 della L. 122/2010 e se i membri degli organi di amministrazione di suddette società possano percepire ulteriori remunerazioni per incarichi aggiuntivi specifici e qualificati ai sensi dell'art. 2389,

comma 3 del codice civile che, pur rimanendo nei limiti economici dettati dalla legge complessivamente comportino un incremento dei costi del precedente consiglio di amministrazione. L'ente precisa di detenere la quasi totalità del capitale sociale di una società per azioni a totale partecipazione pubblica locale.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, la richiesta formulata dal comune è volta a conoscere se sia corretto fare riferimento, per la determinazione delle indennità spettanti ai membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate in maniera totalitaria da enti pubblici, all'art. 61 della L. 133/2008 e all'art. 6, comma 6 della L. 122/2010, e se sussista la possibilità di incrementare gli emolumenti a beneficio degli amministratori della società, destinatari di ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, pur restando nei limiti economici stabiliti di legge, richiedendo la specificazione degli stessi.

Al caso di specie si applicano le disposizioni della legge 296/06 (finanziaria per il 2007), come modificata dall'art. 61 comma 12 della L. 133/2008, che all'art. 1, comma 725 stabilisce

che "nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. (...)."

Il comma successivo (comma 726 della L. 296/2006) precisa che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, come nel caso di specie, il compenso, "va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici."

L'importo del compenso è disciplinato dal codice civile, in base al quale (art. 2389) "I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. (...)". Il comma 3 del medesimo articolo chiarisce che la "rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."

In tale contesto è intervenuta la legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010 che all'art. 6, comma 6, ha introdotto una riduzione addizionale del 10% del compenso degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (determinato ai sensi dell'art. 2389 citato) anche "nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche."

La legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) all'art. 3, comma 44 stabilisce inoltre un ulteriore limite: "Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con (...) società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, (...), non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione. (...)."

In attuazione dell'articolo 3, comma 44 citato è stato infine approvato il D.P.R. 5-10-2010 n. 195 "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo" che all'art. 4, comma 3, stabilisce che "Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e

le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento" (trattasi del limite di cui all'art. 3 comma 44 riportato).

La norma in questione si applica solo nei confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società menzionate dall'art. 2, con esclusione quindi degli enti locali per i quali invece valgono le norme specifiche sopra delineate (art. 1, comma 725 e art. 6, comma 6 citato) che dettano limitazioni di dettaglio per gli enti locali (e loro partecipate).

Il termine "onnicomprensivo" contenuto nel comma 725 citato, riferito al compenso annuale lordo percepito dal presidente e dagli altri componenti il consiglio di amministrazione, si riferisce a qualsiasi compenso percepito in ragione del rapporto societario, ivi inclusa la remunerazione degli ulteriori incarichi di cui al comma 3 dell'art. 2389 del c.c. .

L'onnicomprensività può trovare un temperamento ragionevole nella deroga contenuta nel secondo periodo del citato comma 725, laddove si prevede la possibilità di erogare agli amministratori, con implicita ma evidente allusione a quelli investiti di particolari cariche, un compenso aggiuntivo solo sotto forma di "indennità di risultato", che andrebbero definite con appositi disciplinari, e "nel solo caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo". In tal senso si esprimono altre sezioni di questa Corte (Lazio con deliberazione n. 18/2011 e Piemonte deliberazione n. 29/2009).

Nella fattispecie all'esame il consiglio di amministrazione della società ha ritenuto di assegnare a due membri del medesimo consiglio deleghe ed incarichi ai sensi del 3° c. dell'art. 2389 c.c. citato, compensando ulteriormente gli stessi in modo da non sfiorare, in ogni caso, i suddetti limiti (art. 1, comma 725, L. 296/06 e art. 6, comma 6 L. 122/2010).

Tanto premesso sembra possibile a giudizio di questa Sezione incrementare l'indennità percepita dai membri del consiglio di amministrazione in ragione degli ulteriori incarichi attribuiti (ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile) purché non vengano violati i limiti dettati dall'art. 1, comma 725 e 726 della L. 296/2006, e dall'art. 6, comma 6, della L. 122/2010.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 18556/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Portoferraio e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2012.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Raimondo Pollastrini

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2012.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA